



TUTELA LEGALE

TUTELA LEGALE SpA

Contratto di assicurazione
di tutela legale e di perdite
pecuniarie

MY DRIVE

Il contratto è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Ania – Associazioni consumatori – Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari.

Il presente Set informativo, contenente il DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni), il DIP aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo Danni) e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.

Assicurazione di Tutela Legale e di Perdite Pecuniarie

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Tutela Legale Spa

iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169

Prodotto: MY DRIVE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

MY DRIVE è un contratto di assicurazione che tutela gli assicurati in caso di controversie legali, garantendo assistenza stragiudiziale e il rimborso delle spese legali, peritali e processuali. Il contratto opera per fatti inerenti alla circolazione stradale.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione offre

- ✓ assistenza per la risoluzione amichevole delle controversie
- ✓ rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute dagli assicurati in sede stragiudiziale e giudiziale

Formula ALL RISK

La Polizza opera nell'ambito della circolazione stradale, per sinistri derivanti dalla guida, dalla proprietà, dal noleggio o dal leasing di veicoli

Formula EXTRA

La Polizza opera nell'ambito della circolazione stradale e garantisce assistenza e rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per

- l'opposizione alle sanzioni amministrative
- il ricorso contro il provvedimento di ritiro, sospensione, revisione o revoca della patente di guida

È possibile estendere la copertura assicurativa per ottenere:

- il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a un corso presso un'autoscuola o altro ente autorizzato finalizzato al recupero dei punti della patente o al sostenimento di un nuovo esame di idoneità tecnica
- una diaria per la sospensione della patente di guida

La somma massima a disposizione per ogni vertenza (massimale per sinistro) è di € 10.000. Si possono scegliere massimali per sinistro più elevati, di € 20.000, € 30.000, € 40.000 e € 50.000, dietro pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera per vertenze

- * derivanti da fatto doloso degli assicurati
- * conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche
- * in materia di diritto tributario e fiscale
- * derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili, natanti o imbarcazioni munite di motore
- * relative al diritto di famiglia e alle successioni
- * relative alle richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi
- * insorte successivamente alla vendita, cessione o in generale alla perdita del possesso del veicolo assicurato

L'assicurazione non opera inoltre:

- * quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo o lo usa in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione
- * quando il veicolo non è assicurato per la RC Auto
- * quando l'Assicurato guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o, in caso di incidente, non presta soccorso o si rifiuta di fornire le proprie generalità
- * quando all'assicurato venga contestata la violazione dell'art. 142 comma 9bis del Codice della Strada.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura è esclusa e nessun indennizzo è dovuto agli assicurati per le controversie

- ! aventi un valore in lite inferiore ad € 350,00
- ! contro Tutela Legale Spa

L'assicurazione non copre il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie prestate con la presente assicurazione operano per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa, con l'esclusione di quelle verificatesi nei territori degli Stati per i quali non è valida la carta verde collegata alla polizza di assicurazione di responsabilità civile obbligatoria stipulata per il veicolo. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nei quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di:

- fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- pagare alla Compagnia il premio dovuto e le rate di premio successive alla prima;
- comunicare, nel corso del contratto, ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, sei tenuto:

- ad avvisare tempestivamente e per iscritto l'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente la Compagnia;
- a far pervenire alla Compagnia, anche successivamente alla denuncia, ogni notizia e copia di ogni documento utile alla sua trattazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Il pagamento è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio rispettivamente del 4%, 5% e 6%. In ogni caso, l'importo è dovuto per intero anche se frazionato. Il premio può essere pagato all'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente alla Compagnia con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente (in contanti, solo se il premio è inferiore ad € 750,00).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione dura 1 anno e decorre dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di assicurazione o del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione. L'assicurazione scade alla data indicata in Polizza e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente per 1 anno e così successivamente.



Come posso disdire la Polizza?

Puoi disdire la Polizza:

- **alla scadenza annuale**, inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una lettera raccomandata a/r alla direzione della Compagnia in Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano oppure una PEC all'indirizzo direzione@pec.tutelalegalespa484.it
- **in corso d'anno** dopo la denuncia di un sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto della copertura comunicato per iscritto, con un preavviso minimo di 30 giorni, utilizzando le stesse modalità.

Assicurazione di Tutela Legale e di Perdite Pecuniarie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

DIP aggiuntivo Danni



Prodotto: MY DRIVE (ed. 07/2025)

Il DIP aggiuntivo Danni è aggiornato al 01.07.2025

Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Tutela Legale Spa

Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano, tel. +39 02 89600700

Sito internet: www.tutelalegale.it

E-mail: info@tutelalegale.it

PEC: direzione@pec.tutelalegalespa484.it

L'Impresa è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 17 "tutela legale" (Provvedimento ISVAP n. 2656 del 1° dicembre 2008) e nel Ramo 16 "perdite pecuniarie di vario genere" (Provvedimento ISVAP n. 2975 del 30 aprile 2012), iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base all'ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Tutela Legale Spa è pari a € 10,439 milioni, di cui € 2,500 milioni di capitale sociale e € 7,939 milioni di riserve patrimoniali e di utili riportati.

Il valore dell'indice di solvibilità SCR (Solvency Capital Requirement) è 232,9%, il valore dell'indice di solvibilità MCR (Minimum Capital Requirement) è 328,3%.

Tali indicatori rappresentano il rapporto tra gli elementi patrimoniali della Società e i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa. I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2024).

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a € 3.906.852, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a € 2.700.000.

I fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a € 9.099.959, quelli a copertura dell'MCR sono pari a € 8.863.182.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) di Tutela Legale Spa è disponibile sul sito internet dell'impresa, alla pagina [I Nostri Numeri](#) - Bilancio di Tutela Legale.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Il massimale prescelto e il relativo premio sono indicati in Polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Per le persone giuridiche è possibile prevedere l'acquisto opzionale della garanzia DIARIA.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

ALL RISK

La garanzia non opera per le controversie derivanti da contratti che, alla data di decorrenza della copertura assicurativa, risultino già risolti, rescissi o disdetti oppure per i quali sia già stata formalmente richiesta da uno dei contraenti la risoluzione, la rescissione o la disdetta. La garanzia opera per provvedimenti di sequestro del veicolo assicurato disposti a seguito di incidente stradale.

EXTRA

La garanzia opera fino a un massimale di € 1.000 per sinistro ed è attivabile esclusivamente qualora il ricorso contro le sanzioni amministrative sia strumentale all'esercizio dell'azione risarcitoria per danni subiti a seguito di fatto illecito di terzi.

Per le Persone Fisiche è previsto il rimborso fino a € 100 delle spese sostenute per il recupero e il trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell'incidente stradale o dell'avaria fino all'officina di riparazione più vicina.

Per le Persone giuridiche è previsto il rimborso fino a € 350 delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell'incidente stradale fino all'officina di riparazione più vicina e di € 200 in caso di avaria.

DIARIA

Per le persone fisiche è prevista una diaria giornaliera pari a € 25, per un massimo di 180 giorni, in caso di annullamento del provvedimento di sospensione della patente adottato a seguito di incidente stradale. In caso di provvedimenti irrogati a titolari di patente B rilasciata da meno di tre anni, o adottati da un'autorità estera, la diaria è ridotta del 50%.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche e giuridiche.



Quali costi devo sostenere?

Per la distribuzione di questo prodotto, la Compagnia riconosce agli intermediari una provvigione media pari al 31,12% del premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Tutela Legale Spa Funzione Reclami Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 MILANO Fax +39 02 89600719 E-mail: reclami@tutelalegale.it.</p> <p>I reclami sono trattati dalla funzione aziendale sopra indicata. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere sospeso per un tempo massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie se il reclamo si riferisce a comportamenti degli Agenti, o loro dipendenti o collaboratori. I reclami, relativi al comportamento degli altri intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti o collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario che provvederà a gestirli. Sarà cura della Compagnia trasmetterli all'intermediario interessato (dandone contestuale notizia al reclamante), qualora pervengano direttamente alla Compagnia.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile su sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato a Tutela Legale Spa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di disaccordo tra Assicurato e Compagnia in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione di un sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro designato dalle Parti stesse, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro deciderà secondo equità. L'Assicurato e la Compagnia contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti. In ultimo, l'Assicurato può avvalersi dell'Arbitro assicurativo ("AAS"), istituito presso l'IVASS. Si può presentare ricorso all'AAS solo dopo aver presentato reclamo alla Compagnia e/o all'intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>I premi versati non danno diritto a detrazione fiscale ai sensi della normativa vigente. L'imposta sulle assicurazioni è applicata secondo le seguenti aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanzie legate alla circolazione stradale Ramo 17: 12,50% - Garanzie legate alla circolazione stradale Ramo 16: 13,50% <p>Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione, salvo diverse disposizioni dell'Autorità fiscale.</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

OGGETTO DEL CONTRATTO – Sezione Tutela Legale	3
<i>Art. 1 Qual è lo scopo del contratto</i>	3
<i>Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto</i>	3
<i>Art. 3 Quali spese vengono rimborsate</i>	3
SOGGETTI E CASI ASSICURATI – Sezione Tutela Legale	3
<i>Art. 4 Chi è Assicurato</i>	3
<i>Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso</i>	3
ESCLUSIONI E LIMITI – Sezione Tutela Legale	4
<i>Art. 6 Massimali</i>	4
<i>Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto</i>	4
<i>Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia</i>	5
<i>Art. 9 Dove vale l'assicurazione</i>	5
OGGETTO DEL CONTRATTO – Sezione Perdite Pecuniarie	5
<i>Art. 1 Qual è lo scopo del contratto</i>	5
<i>Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto</i>	5
<i>Art. 3 Quali spese vengono rimborsate</i>	5
SOGGETTI E CASI ASSICURATI – Sezione Perdite Pecuniarie	5
<i>Art. 4 Chi è assicurato</i>	5
<i>Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso</i>	6
ESCLUSIONI E LIMITI – Sezione Perdite Pecuniarie	6
<i>Art. 6 Massimali</i>	6
<i>Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto</i>	6
<i>Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia</i>	7
<i>Art. 9 Dove vale l'assicurazione</i>	7
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	7
<i>Art. 10 Denuncia del sinistro</i>	7
<i>Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro - Sezione Tutela Legale</i>	7
<i>Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale - Sezione Tutela Legale</i>	7
<i>Art. 13 Incarico ad altri professionisti - Sezione Tutela Legale</i>	8
<i>Art. 14 Rimborso delle spese - Sezione Tutela Legale</i>	8
<i>Art. 15 Revoca e rinuncia del legale - Sezione Tutela Legale</i>	8
<i>Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato</i>	8
<i>Art. 17 Termine del rimborso</i>	8
<i>Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico - Sezione Tutela Legale</i>	8
NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO	8
<i>Art. 19 Pagamento dell'assicurazione</i>	8
<i>Art. 20 Regolazione del premio</i>	9
<i>Art. 21 Altre assicurazioni</i>	9
<i>Art. 22 Rinnovo tacito</i>	9
<i>Art. 23 Recesso</i>	9
<i>Art. 24 Risoluzione anticipata</i>	9
<i>Art. 25 Prescrizione</i>	9
<i>Art. 26 Indicizzazione ISTAT</i>	9
<i>Art. 27 Oneri fiscali</i>	9
<i>Art. 28 Modifiche dell'assicurazione</i>	9
<i>Art. 29 Rinvio alle norme di legge</i>	9

ARBITRATO: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

AVARIA: malfunzionamento/guasto meccanico al motore del veicolo indipendente da qualsiasi fattore esterno al veicolo stesso e che rende impossibile la prosecuzione della marcia.

CARENZA: periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia diviene concretamente efficace.

CONTRAENTE: soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTRIBUTO UNIFICATO: somma che deve pagare all'Erario la parte che vuole avviare un giudizio. Il legislatore stabilisce i casi di esonero e l'importo che varia in relazione al valore della causa ed all'organo competente a giudicare.

CONTROPARTE: la parte avversaria in una controversia.

CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

DIARIA: somma di denaro dovuta a titolo di indennità giornaliera.

DISDETTA: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

INCIDENTE STRADALE: evento involontario e accidentale che, coinvolgendo veicoli, persone o animali, turba e/o interrompe la regolare circolazione stradale e dal quale possono derivare danni a persone, animali o cose.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LEGALE DOMICILIATARIO: legale indicato dall'avvocato incaricato della gestione della pratica per lo svolgimento delle attività di cancelleria e sostituzione di udienza.

MASSIMALE: massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.

PARTI: il Contraente e la Società.

POLIZZA: documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società.

REATO: comportamento antiggiuridico che dà luogo a violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla pena per essi prevista dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "reato colposo" e "reato doloso"). Per le contravvenzioni, la legge prevede che l'autore ne risponda indipendentemente dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

REATO COLPOSO: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria.

REATO CONTINUATO: istituto giuridico del diritto penale che si configura quando un medesimo soggetto, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

REATO DOLOSO: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Sono dolosi tutti i delitti tranne quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

RECESSO: manifestazione di volontà con cui una delle Parti di un contratto ne produce la cessazione.

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: decisione del giudice non più impugnabile, per intervenuta scadenza dei termini, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Sugli stessi fatti oggetto della sentenza passata in giudicato nessun giudice può nuovamente pronunciarsi.

SINISTRO: evento per il quale è prestata l'assicurazione. Per la sezione Tutela Legale consiste nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'Assicurato. Per la sezione Perdite Pecuniarie consiste nel pregiudizio economico subito dall'Assicurato per eventi derivanti dalla circolazione stradale.

SPESE DI GIUSTIZIA: sono i compensi e le indennità spettanti a soggetti terzi rispetto al procedimento (nel processo penale sono terze tutte le persone diverse dalle Parti e dal giudice quali, ad esempio, i consulenti tecnici e i testimoni) liquidate direttamente dal giudice.

STRAGIUDIZIALE: tutto ciò che è diverso dal giudizio, accordi e procedure che avvengono tra le Parti fuori dal tribunale.

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice Tutela Legale Spa o Tutela Legale.

SPESE DI SOCCOMBENZA: spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.

VALORE IN LITE: determinazione del valore della controversia.

Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), sono evidenziati "in grassetto" i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse. In corsivo sono indicati termini o espressioni il cui significato è definito nel glossario.



OGGETTO DEL CONTRATTO – Sezione Tutela Legale

Art. 1 Qual è lo scopo del contratto

Tutela Legale protegge i diritti degli assicurati che si trovino coinvolti in una controversia legale, garantendo loro assistenza e rimborso delle spese sostenute **fino all'importo del massimale indicato in Polizza, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.**

Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto

Tutela Legale interviene a difesa dei diritti degli assicurati nella fase *stragiudiziale* e si impegna ad ottenere una risoluzione amichevole della controversia evitando il ricorso al giudice. La copertura assicurativa opera anche nella fase giudiziale, che può seguire quella stragiudiziale, garantendo agli assicurati il rimborso delle spese indicate nel successivo Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”).

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese legali relative all'attività svolta dall'avvocato in favore dell'Assicurato, comprese quelle del *legale domiciliatario* e quelle dovute alla *controparte* in caso di *soccombenza* o di *transazione*;
2. le spese processuali, vale a dire il *contributo unificato*, la registrazione di atti giudiziari, e le *spese di giustizia* nel processo penale;
3. le spese peritali e investigative riferite all'attività svolta da consulenti o periti nominati dall'Assicurato o dal giudice;
4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoiazione assistita obbligatoria, mediazione civile, *arbitrato*).

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni “Soggetti e casi assicurati”, “Cosa fare in caso di *sinistro*” ed “Esclusioni e limitazioni”.



SOGGETTI E CASI ASSICURATI – Sezione Tutela Legale

Art. 4 Chi è Assicurato

Ai sensi del presente contratto, sono considerati Assicurati:

PERSONA FISICA (SE CONTRAENTE È PERSONA FISICA)

- i veicoli a motore indicati in *Polizza*; (SOLO PER PF ALL RISK e EXTRA STAND ALONE)
- il proprietario dei veicoli a motore indicati in *Polizza*; (SOLO PER PF ALL RISK)
- i conducenti autorizzati dei veicoli a motore indicati in *Polizza*; (SIA PER PF ALL RISK CHE EXTRA STAND ALONE)
- i terzi trasportati sui veicoli a motore indicati in *Polizza*; (SOLO PER PF ALL RISK)

In caso di sostituzione del veicolo indicato in *Polizza*, ferma la validità e la continuità di copertura prestata dal presente contratto, le garanzie sono trasferite al nuovo veicolo.

PERSONA GIURIDICA (SE CONTRAENTE È PERSONA GIURIDICA)

- il *contraente*, nella persona del legale rappresentante;
- i veicoli a motore indicati in *Polizza* di proprietà della Persona Giuridica *contraente*, compresi i veicoli a noleggio o in leasing; (SOLO PER PG ALL RISK e EXTRA STAND ALONE)
- i conducenti autorizzati dei veicoli a motore indicati in *Polizza* di proprietà della Persona Giuridica *contraente*, compresi i veicoli a noleggio o in leasing; (SOLO PER PG ALL RISK ed EXTRA STAND ALONE)
- i terzi trasportati sui veicoli a motore assicurati; (SOLO PER PG ALL RISK)
- i titolari delle patenti di guida dei conducenti autorizzati dei veicoli assicurati.

Le *Parti* prendono atto che il *Contraente* ha dichiarato di voler assicurare l'intero parco veicoli di sua proprietà (o a noleggio o in leasing), le cui dimensioni numeriche sono dichiarate in *Polizza*. La *Società* si riserva la facoltà di eseguire verifiche presso il *Contraente* sulla effettiva consistenza del parco veicoli.

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso

Il presente contratto opera a tutela degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti in relazione a *sinistri* derivanti dalla circolazione stradale, dalla guida, dalla proprietà, dal noleggio o dal leasing dei veicoli assicurati, entro i limiti del *massimale* indicato in *Polizza*.

EXTRA (SOLO SE PRESENTE EXTRA STAND ALONE)

Il rimborso degli oneri previsti nel precedente Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”) è prestato, **nell'ambito della circolazione stradale**, a tutela dei diritti degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti, esclusivamente in relazione alle seguenti fattispecie:

- 1 il ricorso o l'opposizione alle sanzioni amministrative comminate all'Assicurato. **La garanzia opera solo nel caso in cui il ricorso o l'opposizione siano funzionali all'esercizio dell'azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti seguito di fatto illecito di terzi;**

2 il ricorso contro il provvedimento di ritiro, sospensione, revisione o revoca della patente di guida dell'Assicurato, per eventi derivanti dalla circolazione stradale.

ESCLUSIONI E LIMITI – Sezione Tutela Legale

Art. 6 Massimali

In relazione ad ogni *sinistro*, è previsto il rimborso delle spese indicate all'Art. 3 (“*Quali spese vengono rimborsate*”), fino all'importo del *massimale* indicato in *Polizza*.

Le spese del *legale domiciliatario* sono rimborsate, nei limiti del *massimale* per *sinistro*, solo per l'attività svolta in fase giudiziale e fino ad un importo massimo di € 2.000,00 (duemila).

In caso di difesa in sede penale, limitatamente ai procedimenti per *reati colposi* che siano conseguenza diretta di un *incidente stradale*, la garanzia opera con un *massimale* raddoppiato rispetto a quello indicato in *Polizza*.

Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto

L'assicurazione non è prestata per le controversie:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario e fiscale (SE PRESENTE EXTRA) in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo (SE PRESENTE SOLO ALL RISK);
- relative alle richieste di risarcimento di danni extracontrattuali contestati all'Assicurato da terzi;
- relative al diritto di famiglia e alle successioni;
- insorte successivamente alla vendita, cessione o in generale alla perdita del possesso del veicolo assicurato;
- derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili;
- relative ai provvedimenti di ritiro, sospensione, revisione o revoca della patente di guida; (NO SE PRESENTE EXTRA)
- relative ai provvedimenti di ritiro, sospensione, revisione o revoca della patente di guida per eventi non derivanti dalla circolazione stradale; (Sì SE PRESENTE EXTRA)
- relative ai provvedimenti di sequestro del veicolo assicurato che non siano stati adottati in conseguenza diretta di un *incidente stradale*; (Sì SE PRESENTE ALL RISK E EXTRA)
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa; (SE PRESENTE SOLO ALL RISK, NO QUANDO PRESENTE EXTRA)
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa che non siano funzionali all'esercizio dell'azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato (alla persona o a cose) a seguito di fatto illecito di terzi per eventi derivanti dalla circolazione stradale; (Sì, SE PRESENTE EXTRA)
- aventi valore in lite inferiore a € 350,00 (trecentocinquanta//00);
- contro Tutela Legale Spa.

L'assicurazione non opera inoltre:

- quando il conducente del veicolo assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- quando il veicolo non è assicurato con la *Polizza* obbligatoria Responsabilità Civile Auto;
- quando il veicolo assicurato viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione.

L'assicurazione non è prestata inoltre per i procedimenti penali per *reati dolosi* che non siano derivanti da un *incidente stradale*.

Nei procedimenti per *reati dolosi* che siano derivanti da *incidente stradale* e qualora l'Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di *incidente stradale*, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:

- a. con una sentenza di assoluzione passata in giudicato (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis del Codice Penale),
- b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
- c. con la derubricazione del titolo di reato da *doloso* a *colposo*.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.

Si precisa inoltre che:

- è previsto il rimborso delle spese relative all'intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio;
- si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli Assicurati senza il preventivo benestare della Società;

- in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente *Polizza*, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del *Contraente*;
- in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per *sinistri* originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente *Polizza* o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia

Il presente contratto opera per *sinistri* che iniziano durante il periodo di validità della *Polizza* e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) verificatisi durante il periodo di validità della *Polizza* stessa.

Se il fatto che origina il *sinistro* si protrae attraverso più violazioni successive, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione.

Per le controversie contrattuali, il presente contratto non opera se l'inadempimento (anche solo presunto o contestato) che le origina si verifica nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza della *Polizza*. Tale periodo di *carezza* non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia e solo per le prestazioni previste in entrambi i contratti. In caso di *sinistro*, l'Assicurato si obbliga a trasmettere copia delle condizioni di *assicurazione* e della *Polizza* stipulata con il precedente assicuratore. (SOLO SE PRESENTE ALL RISK)

Art. 9 Dove vale l'assicurazione

Il presente contratto opera per *sinistri* originati da violazioni di legge o lesioni di diritti (anche solo presunte o contestate) verificatesi in Europa, con l'esclusione di quelle verificatesi nei territori degli Stati per i quali non è valida la carta verde collegata alla polizza di assicurazione di responsabilità civile obbligatoria stipulata per il veicolo. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

OGGETTO DEL CONTRATTO – Sezione Perdite Pecuniarie (SE PRESENTE EXTRA o DIARIA)

Art. 1 Qual è lo scopo del contratto

Tutela Legale tiene indenni gli assicurati fino all'importo del *massimale* dalle perdite economiche subite in relazione ai casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.

Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto

Tutela Legale corrisponde agli *assicurati* un importo a titolo di indennizzo anche parziale della perdita economica subita.

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese sostenute per la partecipazione ad un corso presso un'Autoscuola o altro Ente autorizzato al fine di ottenere il recupero di punti persi sulla patente di guida delle persone assicurate; (solo se presente EXTRA)
2. una *diaria* per ogni giorno di sospensione della patente di guida; (con EXTRA e DIARIA)
3. le spese sostenute per il recupero e per il trasferimento del veicolo assicurato. (solo se presente EXTRA)

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni “*Soggetti e casi assicurati*”, “*Cosa fare in caso di sinistro*” ed “*Esclusioni e limitazioni*”.

SOGGETTI E CASI ASSICURATI – Sezione Perdite Pecuniarie

Art. 4 Chi è assicurato

Ai sensi del presente contratto, per la sezione Perdite Pecuniarie, sono considerati *Assicurati* i titolari delle patenti di guida dei conducenti autorizzati dei veicoli indicati in *Polizza*. [SE PERSONA FISICA]

Ai sensi del presente contratto, per la sezione Perdite Pecuniarie, sono considerati *Assicurati*:

- il *contraente*, nella persona del legale rappresentante;
- i titolari delle patenti di guida indicati in *Polizza*.

[SE PERSONA GIURIDICA CON DIARIA]

Ai sensi del presente contratto, per la sezione Perdite Pecuniarie, sono considerati *Assicurati*:

- il *contraente*, nella persona del legale rappresentante;
- i titolari delle patenti di guida dei conducenti autorizzati dei veicoli assicurati.

[SE PERSONA GIURIDICA SENZA DIARIA]

Si precisa che beneficiaria delle prestazioni indicate al successivo Art. 5 (“*In quali casi è previsto il rimborso*”) è unicamente la Persona Giuridica *contraente*, per il pregiudizio economico subito in conseguenza di provvedimenti che riguardino le patenti di guida intestate ai soggetti indicati in *Polizza*, operanti presso di essa e per i quali la guida del

veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui tali soggetti risultino adibiti. In occasione di ogni denuncia di *sinistro*, il *Contraente* deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio opera presso di esso e che svolga un'attività per la quale risulti strettamente funzionale la guida di veicoli. (SOLO PER PERSONA GIURIDICA CON DIARIA)

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso

Il rimborso degli oneri previsti nel precedente Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate") è prestato esclusivamente in relazione alle seguenti fattispecie:

1. **Indennità autoscuola per decurtazione punti:**
il rimborso delle spese sostenute, fino al limite massimo di € 1.000,00 (€ 4.000,00 per i Certificati di Qualificazione del Conducente), per la partecipazione ad un corso presso un'autoscuola o altro ente autorizzato al fine di ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in *Polizza*. La garanzia opera solo nel caso in cui l'Assicurato dimostri di essere stato titolare, al momento della stipula della presente *Polizza* o in un momento successivo, purché precedente al momento in cui è stata commessa la violazione, di una patente con almeno 10 punti, e quando la violazione al Codice della Strada sanzionata dall'autorità preposta e commessa durante il periodo di validità della presente *Polizza*, comporti la decurtazione di almeno 4 punti.
2. **Indennità azzeramento punteggio:**
il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso presso un'autoscuola o altro Ente autorizzato al fine di sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente nel caso in cui, per effetto di un'unica violazione al Codice della Strada sanzionata dall'autorità preposta e commessa durante il periodo di validità della presente *Polizza*, l'Assicurato subisca la perdita integrale dei punti. La garanzia opera fino al limite massimo di € 1.000,00 (€ 4.000,00 per i Certificati di Qualificazione del Conducente) e solo nel caso in cui l'Assicurato dimostri di essere stato titolare, al momento della stipula della presente *Polizza* o in un momento successivo, purché precedente al momento in cui è stata commessa la violazione, di una patente con almeno 10 punti.
3. **Traino:**
il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell'*incidente stradale* o dal luogo dell'*avaria* fino all'officina di riparazione più vicina o entro la distanza di 100 km. La presente garanzia opera con il limite di € 100,00 (cento//00) (se PERSONA FISICA).
Traino:
il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell'*incidente stradale* o dal luogo dell'*avaria* fino all'officina di riparazione più vicina o entro la distanza di 100 km. La presente garanzia opera con il limite di € 350,00 (trecentocinquanta//00) in caso di incidente *stradale* e di € 200 (duecento//00) in caso di *avaria* (se PERSONA GIURIDICA). (PER PERSONA GIURIDICA SE NON PRESENTE DIARIA) (PER PERSONA GIURIDICA PRESENTE DIARIA)
4. **Diaria giornaliera per sospensione illegittima della patente di guida:**
Una *diaria* giornaliera per la durata massima indicata in *Polizza*, in caso di provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato in seguito ad *incidente stradale*. L'indennità è dovuta per l'intera durata del provvedimento di sospensione della patente di guida, esclusi il giorno del ritiro e quello di restituzione della patente di guida, e comunque non oltre il numero massimo di giorni ed entro il limite di rimborso previsti dalla presente *Polizza*. In qualsiasi caso di restituzione anticipata della patente di guida, ai fini del calcolo della *diaria* saranno considerati i giorni di effettiva sospensione. La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il provvedimento di sospensione della patente di guida venga annullato a seguito di ricorso presentato dall'Assicurato. (PER PERSONA FISICA, SE PRESENTE EXTRA)
Diaria giornaliera:
una *diaria* giornaliera in caso di provvedimento di sospensione della patente di guida, per la durata massima indicata in *Polizza*, a seguito di violazioni di norme contenute nel Codice della Strada. L'indennità è dovuta per l'intera durata del provvedimento di sospensione della patente di guida, esclusi il giorno del ritiro e quello di restituzione della patente di guida, e comunque non oltre il numero massimo di giorni ed entro il limite di rimborso previsti dalla presente *Polizza*. In qualsiasi caso di restituzione anticipata della patente di guida, ai fini del calcolo della *diaria* saranno considerati i giorni di effettiva sospensione. (PER PERSONA GIURIDICA, SOLO SE PRESENTE DIARIA, ANCHE STAND ALONE, OPPURE IN ABBINAMENTO A ALL RISK E EXTRA)



ESCLUSIONI E LIMITI – Sezione Perdite Pecuniarie

Art. 6 Massimali

In relazione ad ogni *sinistro*, è previsto il rimborso delle spese indicate all'Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate"), fino all'importo del *massimale* indicato in *Polizza*, dedotte eventuali franchigie.

Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto

L'assicurazione non è prestata:

- per eventi derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- in favore di soggetti non identificati in *Polizza*;
- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- quando il veicolo non risulta assicurato con la *Polizza* obbligatoria di Responsabilità Civile Auto;
- quando il veicolo è utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;

- qualora l'Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di *incidente stradale*, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando all'Assicurato venga contestata la violazione dell'art. 142 comma 9bis del Codice della Strada;
- quando all'Assicurato venga contestata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada nella parte in cui rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto influenza dell'alcool;
- contro Tutela Legale Spa.

I casi di esclusione sopra riportati operano anche nel caso in cui l'Assicurato venga sanzionato da un'Autorità di uno Stato estero per la violazione di norme previste dall'Ordinamento di detto Stato, aventi analogo contenuto.

Si precisa inoltre che le garanzie previste all'Art. 5 (*"In quali casi è previsto il rimborso"*) operano con le seguenti limitazioni:

- nel caso in cui il provvedimento riguardi assicurati titolari di Patente categoria B, rilasciata meno di tre anni prima della data in cui risulta commessa la violazione al Codice della Strada, la *diaria* e le indennità ivi previste sono ridotte del 50%;
- qualora l'Assicurato abbia subito provvedimenti analoghi nei tre anni precedenti la data in cui risulta commessa la violazione, la *diaria* e le indennità ivi previste sono ridotte del 50%.
In tali casi, tuttavia, qualora il Contraente abbia dichiarato, prima della stipula della presente polizza nell'ambito del questionario precedente l'assunzione del rischio da parte della Società, di non essere a conoscenza di provvedimenti di ritiro o sospensione o revoca del Documento di guida degli assicurati comminati nei cinque anni precedenti la stipula della presente Polizza, la garanzia non opera;
- nel caso in cui il provvedimento venga adottato da un'autorità di uno Stato estero per la violazione di norme previste dall'ordinamento di detto Stato aventi analogo contenuto, la *diaria* prevista è ridotta del 50%;
- nel caso in cui la patente di guida venga sospesa o ritirata a seguito della violazione dell'art. 142 o dell'art 186 del Codice della Strada, la *diaria* di cui al precedente Art. 5 (*"In quali casi è previsto il rimborso"*), punto 4 sarà ridotta del 50%.

Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia

Il presente contratto opera per *sinistri* che iniziano durante il periodo di validità della Polizza e sono conseguenti ad eventi verificatisi durante il periodo di validità della Polizza stessa.

Art. 9 Dove vale l'assicurazione

Il presente contratto opera per *sinistri* originati da eventi verificatisi in Europa, con l'esclusione di quelli verificatisi nei territori degli Stati per i quali non è valida la carta verde collegata alla polizza di assicurazione di responsabilità civile obbligatoria stipulata per il veicolo. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatisi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve denunciare il *sinistro* all'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure alla Società non appena il *sinistro* si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall'Art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del *sinistro* che sia in possesso dell'Assicurato. In particolare, l'Assicurato deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il *sinistro*, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del *sinistro*.

L'Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla Società, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro - Sezione Tutela Legale

Ricevuta la denuncia di *sinistro*, Tutela Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare ogni utile tentativo di risoluzione amichevole della controversia.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benessere della Società.

Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale - Sezione Tutela Legale

Se la controversia non è stata risolta amichevolmente nella fase *stragiudiziale*, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia cui affidare la trattazione del *sinistro* nella fase giudiziale. La scelta deve essere effettuata tra i legali che esercitano la professione nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge. Se l'Assicurato risiede in un Comune che appartiene ad un altro distretto di Corte d'Appello, può scegliere un legale in questo distretto e, in tal caso, la Società rimborserà anche le eventuali spese sostenute per un *legale domiciliatario* nei limiti quantitativi indicati all'Art. 6 (*"Massimali"*).

La stessa procedura di cui al comma precedente si applica:

- a tutti i casi nei quali possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la *Società* e l'*Assicurato*;
- ai *sinistri* aventi ad oggetto una controversia che per sua natura escluda la possibilità di una risoluzione amichevole;
- ai procedimenti penali.

Se l'**Assicurato** non intende avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla *Società* di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. L'**Assicurato** deve conferire in ogni caso il mandato e la procura al legale designato mettendo altresì a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla trattazione del caso. La *Società* conferma al legale, a norma del presente contratto, l'incarico professionale in tal modo conferito dall'*Assicurato*.

Si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali che siano stati incaricati dagli *assicurati* senza il preventivo benestare della *Società*.

Anche nella fase giudiziale, l'*Assicurato* non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o *transazioni*, senza aver acquisito il preventivo benestare della *Società*.

Art. 13 Incarico ad altri professionisti - Sezione Tutela Legale

Qualora si renda necessario (anche nella fase *stragiudiziale*) l'intervento di periti e consulenti di parte a tutela dei diritti degli *assicurati*, la *Società* deve essere informata e rilasciare il preventivo benestare all'incarico. In questi casi, si applica la normativa di cui all'Art. 12 ("*Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale*").

Art. 14 Rimborso delle spese - Sezione Tutela Legale

Le spese sostenute dagli *assicurati* sono rimborsate dalla *Società* (nei limiti del massimale previsto in *Polizza* e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla *controparte*. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle.

Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l'*Assicurato* abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della *Società*.

La *Società* rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale (fatta eccezione per quelle del legale domiciliatario nei limiti di cui all'Art. 6 ("*Massimali*")) e di un solo perito/consulente per area di competenza.

Art. 15 Revoca e rinuncia del legale - Sezione Tutela Legale

Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio, l'*Assicurato* decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla *Società* il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti, indicando per quale dei due legali intenda chiedere alla *Società* il rimborso delle spese sostenute. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato

In caso di disaccordo fra l'*Assicurato* e la *Società* in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del *sinistro*, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le *Parti*, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle *Parti* stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità.

L'*Assicurato* e la *Società* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le *Parti*.

Art. 17 Termine del rimborso

Tutela Legale si impegna a pagare l'indennizzo all'*Assicurato* entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del *sinistro*.

Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico - Sezione Tutela Legale

Si considerano a tutti gli effetti come unico *sinistro*:

- a. le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- b. le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente *Polizza* dovute al medesimo fatto o che siano oggetto del medesimo procedimento;
- c. le imputazioni penali per *reato continuato*.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.



NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO

Art. 19 Pagamento dell'assicurazione

Il *Contraente* ha l'obbligo di pagare il *premio* previsto dal presente contratto.

Se il *Contraente* non paga il *premio* o la prima rata di *premio* stabilita dal contratto, l'*assicurazione* resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il *Contraente* paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i premi successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 20 Regolazione del premio

Il presente contratto non prevede la clausola di *regolazione premio*. (PER PERSONA FISICA E GIURIDICA)

Le variazioni del rischio intervenute nel corso del periodo assicurativo devono essere comunicate dall'Assicurato entro la prima scadenza utile e la Società provvederà a formalizzare tali variazioni, aggiornando il premio per il successivo periodo annuale. La mancata comunicazione delle variazioni entro la scadenza del periodo assicurativo può comportare limitazioni di copertura per la parte di rischio non coperto dal premio pagato. (SOLO PER PERSONA GIURIDICA)

Art. 21 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 22 Rinnovo tacito

In mancanza di *disdetta* data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

Art. 23 Recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *recesso*, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 24 Risoluzione anticipata

Il contratto si risolve di diritto qualora il Contraente o l'Assicurato siano sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. La garanzia è prestata solo per i sinistri già presi in carico dalla Società e fino alla loro definizione.

Art. 25 Prescrizione

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 26 Indicizzazione ISTAT

Se il Contraente ha scelto di indicizzare il premio e il massimale di Polizza sulla base dell'"indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" (FOI), pubblicato annualmente dall'ISTAT, si applicano i seguenti criteri:

- a. nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b. alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c. l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.

Art. 27 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 28 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 29 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.